




AMERELLER



FARE AFFARI IN IRAQ
OPPORTUNITÀ E SFIDE DELLA TRANSIZIONE



Maggio 2012

INDICE

1. Introduzione
2. Ricostruzione del paese
3. Il sistema giuridico
4. Costituire una società in Iraq
5. I contratti di appalto
6. La responsabilità decennale
7. Recesso
8. Risarcimento dei danni
9. Investimenti esteri
10. La Commissione Nazionale per gli investimenti
11. I progetti di investimento
12. Benefici e garanzie
13. Obbligazioni degli investitori
14. Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'investimento
15. Risoluzione delle controversie
16. Problematiche relative agli investimenti esteri e prospettive di miglioramento
17. Trattati in materia di investimento
18. Legislazione fiscale
19. Aliquote delle imposte sul reddito
20. Esenzioni e zone franche
21. Riporto a nuovo delle perdite
22. Aliquote sulle rendite immobiliari
23. Crediti di imposta esteri
24. Esercitare attività commerciale "in Iraq" o "con l'Iraq"
25. Trattati in materia fiscale
26. Petrolio e gas
27. Investimenti esteri in Kurdistan
 - 27.1 Amministrazione
 - 27.2 Aree di investimento
 - 27.3 Trattamento degli investitori stranieri
 - 27.4 Concessione di terreni
 - 27.5 Incentivi
 - 27.6 Garanzie
 - 27.7 Procedimento di autorizzazione
 - 27.8 Risoluzione delle controversie
28. Le registrazioni commerciali nella Regione del Kurdistan
29. La legge curda sul petrolio e sul gas
30. La legislazione fiscale nella Regione del Kurdistan
31. Residenza degli amministratori

CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

***AMERELLER LEGAL CONSULTANTS ***

Contatti



Premessa ed esonero da responsabilità

La finalità di questa Guida è quella di fornire a potenziali investitori alcune informazioni di massima sul sistema giuridico iracheno, nonché su alcune condizioni e requisiti necessari per svolgere attività di impresa in Iraq.

Questa Guida non rappresenta un parere legale sulle questioni in essa trattate e non deve, pertanto, essere considerata come se fosse un parere legale esauriente o formale rispetto ad alcuna delle materie trattate al suo interno, né, tantomeno, come una raccomandazione da parte dei nostri Studi sul “se” investire o meno in Iraq.

Per qualsiasi approfondimento relativo agli argomenti e alle materie oggetto di questo Guida vi preghiamo di rivolgervi alle persone indicate all’ultima pagina.



1. INTRODUZIONE

L'Iraq è una repubblica composta da un governo centrale e da una regione semi-autonoma (Kurdistan). La regione del Kurdistan ha conquistato la semi indipendenza nel 1991, ed è retta da un governo regionale competente per le questioni interne, mentre per i fatti di rilevanza nazionale è competente il governo centrale iracheno.

L'Iraq attraversa attualmente una fase di transizione, a seguito degli avvenimenti bellici che hanno piagato quel paese negli ultimi venti anni. A partire dalla fine della seconda guerra del Golfo nel 2003, la riforma dell'ordinamento giuridico è diventata una delle priorità del paese, in quanto si è reso indispensabile adottare un quadro legislativo moderno per attrarre investimenti stranieri, quanto mai necessari. L'Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA) a tal fine ha, in primo luogo, emesso provvedimenti normativi finalizzati a sospendere o sostituire alcune leggi irachene allora in vigore. Parte della legislazione della CPA è tuttora applicata da parte del Governo Permanente.

Il rafforzamento della sicurezza e gli investimenti stranieri stanno contribuendo a stimolare l'economia, soprattutto nei settori dell'energia, dell'edilizia e della vendita al dettaglio. Tuttavia un maggiore sviluppo economico, una stabilità fiscale di lungo periodo, nonché un generale innalzamento della qualità della vita, dipendono ancora dall'approvazione di importanti riforme politiche da parte del governo centrale.

Gran parte dell'economia pubblica dell'Iraq è dominata dal settore petrolifero che genera oltre il 90% delle entrate pubbliche, nonché l'80% dei guadagni connessi agli scambi con l'estero. Per gran parte del 2011 i prezzi del petrolio sono rimasti alti a livello globale, di conseguenza le entrate pubbliche sono aumentate.

Per il 2012 la bozza di bilancio dell'Iraq prevede esportazioni di petrolio pari a 2.6 milioni di barili al giorno, ciò che rappresenta una notevole crescita rispetto alla media registrata nel 2011, pari a 2.2 milioni di barili al giorno.



2. Ricostruzione del paese

L'Iraq necessita di importanti opere di ricostruzione. La sola Baghdad, dove risiede circa il 29% della popolazione, necessita di consistenti lavori di ristrutturazione e di uno sviluppo in grado di offrire nuovi capitali al Paese e di consentire alle istituzioni ed alle strutture commerciali di operare secondo i moderni standard. Tutti i soggetti che saranno a diverso titolo coinvolti nel settore edilizio e delle infrastrutture, potranno trarre considerevoli vantaggi dall'opera di trasformazione di Baghdad in una città moderna ed efficiente.

Le opportunità del settore privato di partecipare a questo sviluppo sono pressoché infinite e vanno dalla progettazione urbanistica alla realizzazione di infrastrutture di ogni tipo, di sistemi di trasporto, centri congressuali, hotel, edifici municipali, strutture culturali e ricreative, centri commerciali, ecc.

3. Il sistema giuridico

Rispetto ad altri stati arabi che hanno fondato i propri sistemi giuridici soltanto negli ultimi trenta anni, l'Iraq ha un ordinamento giuridico più radicato, sviluppato e basato, in parte, sui modelli dell'Europa continentale. Come la maggior parte dei paesi arabi, tuttavia, il sistema giuridico iracheno è stato gravato da una moltitudine di provvedimenti normativi e di restrizioni amministrative. Come conseguenza dei disordini politici degli ultimi dieci anni, inoltre molte previsioni di legge non trovano più applicazione nella pratica o sono state sospese dalla "legislazione" della CPA.

L'impianto legislativo iracheno si fonda su alcune leggi arabe (soprattutto egiziane) ed occidentali nonché sulla giurisprudenza islamica. Nella gerarchia delle fonti la legge precede gli usi, la legge islamica (la *shari'a*) e l'equità.

Il ricorso alla giustizia irachena da parte di uno straniero risulta piuttosto complicato. Così come complicata risulta l'esecuzione di lodi arbitrali in Iraq, dal momento che il Paese non è parte della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Tuttavia l'Iraq è parte della Convenzione Ridah del 1983 che consente alle parti di un contratto da eseguirsi in Iraq di radicare l'arbitrato in un paese arabo.

4. Costituire una società in Iraq

Attualmente non vi sono limitazioni per gli investitori stranieri per costituire società in Iraq, né per possedere partecipazioni totalitarie o partecipare in società irachene.

(a) Società a Responsabilità Limitata

Le Società a responsabilità limitata ("S.r.l.") possono essere private o a partecipazione mista, privata e pubblica. Il capitale minimo di una S.r.l. è di 1.000.000 di dinari iracheni ("IQD") (approssimativamente 660 euro) per ogni attività della Società. L'intero capitale sociale può essere detenuto anche da un unico socio.

Il curatore del Registro delle Imprese, sulla base delle istruzioni interne dei Ministeri competenti, può richiedere un capitale maggiore a seconda delle attività svolte dalla società; analogamente, il Ministero della Pianificazione può richiedere un'integrazione del capitale sociale per determinate attività.

Per trasferire le quote di una S.r.l., le parti devono stipulare un contratto di compravendita prevedendo l'obbligo dell'acquirente di rispettare lo statuto della società.



Al momento della sottoscrizione del contratto, le parti devono essere presenti fisicamente o rappresentate per procura, che deve essere autenticata e legalizzata se rilasciata fuori dal territorio iracheno.

(b) *Società per Azioni*

Le Società per Azioni (“S.p.A.”) devono avere un capitale minimo pari a 2.000.000 IQD (approssimativamente 1.320 euro). A differenza delle S.r.l., parte delle azioni della S.p.A. (attualmente il 40%) deve essere offerta in sottoscrizione al pubblico e l’atto costitutivo è redatto solo al termine della procedura di pubblica sottoscrizione.

Le società per azioni quotate sulla Borsa di Baghdad sono soggette a una disciplina speciale.

Le società che offrono servizi assicurativi devono essere costituite in forma di S.p.A.

Sono previste, inoltre, specifiche disposizioni e restrizioni per quanto riguarda la costituzione di istituzioni bancarie.

(c) *Branches e uffici di rappresentanza di società straniere*

In base alla Legge sugli Investimenti l’istituzione di una *branch* in Iraq è attualmente consentita solo se la società straniera dimostri di essere parte di un contratto con un’entità pubblica (per esempio in qualità di subappaltatore).

5. I contratti di appalto

I contratti di appalto in Iraq sono disciplinati dal codice civile (“c.c.”) che detta i principali requisiti del c.d. “*muqawala*” (contratto di appalto). Qualunque contratto avente ad oggetto l’esecuzione di un’opera deve, pertanto, conformarsi a quanto prescritto dalle norme codicistiche, che si applicano a prescindere da qualsiasi diversa previsione sia contemplata nel contratto tra le parti. L’Articolo 864 c.c. definisce il contratto di appalto come quel contratto in cui una delle parti si obbliga ad eseguire determinati lavori e/o servizi in cambio di un corrispettivo.

La disciplina codicistica contempla tre obbligazioni principali in capo all’appaltatore: (i) eseguire l’opera nel rispetto delle previsioni contrattuali; (ii) consegnare l’opera, e (iii) garantire l’opera una volta consegnata.

6. La responsabilità decennale

Una delle principali obbligazioni di un progettista e/o appaltatore di un contratto *muqawala* è quella che comunemente viene chiamata “responsabilità decennale”. Si tratta di una forma di responsabilità solidale che grava sul progettista e sull’appaltatore e che ha ad oggetto determinati vizi dell’opera. Il progettista e l’appaltatore sono solidalmente responsabili, per la durata di dieci anni decorrenti dall’ultimazione e consegna dell’opera, per il crollo totale o parziale di qualunque edificio o struttura da loro progettata e costruita, anche nel caso in cui il crollo sia dovuto alle condizioni del suolo e nel caso in cui il committente abbia consapevolmente acconsentito alla costruzione di un edificio difettoso. La responsabilità comprende i danni derivanti dalle condizioni inadeguate del suolo nonché quelli imputabili a vizi intrinseci dei progetti, anche nell’ipotesi in cui questi siano stati comunque approvati dal committente. Le parti di un *muqawala* non possono convenzionalmente escludere o limitare la responsabilità decennale.

Nel caso in cui il ruolo del progettista non includa la supervisione dei lavori, ma inerisca solamente al disegno del progetto, egli potrà essere ritenuto responsabile solo per i vizi derivanti dal suo progetto, non anche per quelli dovuti all'esecuzione del progetto stesso.

Qualora il committente abbia stipulato il contratto sia con l'appaltatore che con il progettista, essi saranno solidalmente responsabili anche nel caso in cui il difetto o il crollo della costruzione siano imputabili ad uno soltanto di essi. Né l'appaltatore né il progettista possono essere ritenuti responsabili nel caso in cui si accerti che i vizi sono derivati da fattori che non potevano essere previsti al momento della costruzione dell'opera.

7. Recesso

Nel contratto di appalto le parti possono prevedere il diritto del committente di recedere unilateralmente. In tal caso, tuttavia, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'equivalente di tutte le spese che questi abbia sostenuto, il compenso per la parte dell'opera eseguita nonché a risarcire il lucro cessante, inteso come perdita di occasioni di lavoro, che l'appaltatore abbia subito in conseguenza dell'aver stipulato quel contratto di appalto abbandonando, perciò, altre opportunità di lavoro e, quindi, di lucro. Una parte può, inoltre, essere autorizzata a recedere sulla base di un'ordinanza del Tribunale. I Tribunali iracheni normalmente autorizzano il recesso da un *muqawala* quando l'appaltatore è inadempiente rispetto a un'obbligazione contrattuale e non rimedia all'inadempimento pur essendo stato diffidato a tal fine, dalla controparte, nei modi previsti in contratto. Il Tribunale può altresì autorizzare il recesso nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente rispetto al termine contrattuale di ultimazione dell'opera e non vi siano prospettive realistiche che possa adempiere entro tale termine.

8. Risarcimento dei danni

Le parti di un *muqawala* possono stabilire, tanto nel contratto quanto in un successivo accordo, la misura del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale. Le parti possono, cioè, convenire la somma che dovrà essere pagata da ciascuna di esse in caso di ritardo nell'adempimento o di altre tipologie di inadempimento contrattuale. Tuttavia non è consentito limitare convenzionalmente la responsabilità per i danni derivanti da fatto illecito, dolo o colpa grave.

Il c.c. disciplina la facoltà del debitore e del creditore di incrementare o diminuire la misura del risarcimento prevista nel contratto. Qualora il danno superi l'ammontare contrattualmente stabilito, il creditore non potrà agire per ottenere una somma maggiore, a meno che non provi che l'inadempimento del debitore è imputabile a dolo o colpa grave. Tuttavia il debitore può agire giudizialmente per ottenere la riduzione - o addirittura l'estinzione - dell'obbligazione di corrispondere il risarcimento convenzionale, nel caso in cui dimostri che il risarcimento convenuto "supera in maniera significativa" la perdita subita dal creditore, ovvero che la perdita subita dal creditore non è tale da poter giustificare la corresponsione del risarcimento convenuto. Nella prassi i debitori spesso impugnano le clausole risarcitorie adducendo una sproporzione tra l'importo ivi previsto e l'equa misura del risarcimento.

9. Investimenti esteri

Nel 2006 la Presidenza del Consiglio ha emanato una nuova Legge sugli investimenti (Legge n. 13/2006) abrogando espressamente l'Ordine n. 39 della CPA, nonché la Legge araba sugli investimenti.

La Legge sugli investimenti è stata modificata nel 2010.

Gli obiettivi della Legge sugli investimenti sono i seguenti:

- promuovere investimenti esteri ed iracheni in Iraq;
- apportare nuove tecnologie;
- diversificare la base della produzione e dei servizi dell'Iraq;
- potenziare la competitività dell'Iraq sui mercati locali e esteri;
- sviluppare le risorse umane e prevedere nuove opportunità di lavoro per gli iracheni;
- proteggere i diritti e le proprietà degli investitori;
- aumentare le esportazioni e migliorare il commercio iracheno.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la concessione di benefici e garanzie ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge.

10. La Commissione Nazionale per gli Investimenti

La Commissione Nazionale per gli Investimenti è responsabile dell'attuazione della Legge sugli investimenti. In particolare la Commissione è tenuta a:

- stabilire le politiche nazionali di investimento e monitorarne l'attuazione;
- creare fiducia per gli investimenti, individuando e promuovendo le opportunità di investimento;
- semplificare le procedure di registrazione, accordare le autorizzazioni all'investimento, monitorare i progetti esistenti conferendo agli stessi priorità nelle procedure con gli enti pubblici;
- stabilire un unico centro di concessione delle autorizzazioni all'investimento ed ottenere a tal fine il benessere di tutte le altre autorità coinvolte;
- fornire agli investitori la consulenza e le informazioni necessarie;
- creare e realizzare programmi di promozione degli investimenti in varie aree dell'Iraq per attrarre gli investitori;
- assegnare i terreni e locare le proprietà che risultino necessarie per l'attuazione dei progetti di investimento;
- creare aree franche di investimento;
- incoraggiare gli investitori iracheni attraverso la concessione di mutui e agevolazioni finanziarie.

Le regioni e i governatorati possono istituire commissioni per gli investimenti sul proprio territorio. Queste autorità locali possono rilasciare le autorizzazioni all'investimento, redigere progetti di investimento, promuovere gli investimenti ed aprire filiali sul proprio territorio, nel rispetto delle previsioni della Legge e di concerto con la Commissione Nazionale per gli Investimenti.



11. I progetti di investimento

A differenza di altre leggi sugli investimenti in vigore in molti stati del Medio Oriente, la Legge sugli Investimenti irachena non contiene un'elencazione delle attività cui sono riservati i benefici e le garanzie ivi previsti.

La legge in questione prevede che l'autorizzazione all'investimento possa essere concessa a tutti gli investimenti, salvo a quelli nel settore della produzione ed estrazione del petrolio e del gas ovvero a quelli nel settore bancario ed assicurativo. Il Consiglio dei Ministri può emanare regolamenti che indichino l'ammontare minimo dell'investimento.

12. Benefici e garanzie

In base alla Legge sugli Investimenti l'investitore in possesso di autorizzazione gode dei seguenti benefici:

- parità di trattamento rispetto ai cittadini iracheni;
- possibilità di acquistare terreni, sulla base del consenso e nel rispetto delle condizioni imposte dalla Commissione Nazionale per gli Investimenti, al solo scopo di realizzare progetti edilizi residenziali destinati ai cittadini iracheni;
- rimpatrio del capitale e dei profitti conseguiti (dividendi);
- possibilità di detenere azioni e obbligazioni di società quotate sulla Borsa irachena;
- possibilità di locare terreni per periodi di oltre 50 anni;
- possibilità di assicurare il progetto di investimento con qualsiasi compagnia assicuratrice locale o straniera;
- possibilità di aprire conti per il progetto autorizzato, in valuta irachena, straniera o entrambe, presso una banca sita dentro o fuori l'Iraq.

Inoltre, per gli investimenti autorizzati sono previste le seguenti garanzie:

- impiego di lavoratori stranieri, a condizione che non sia possibile assumere cittadini iracheni che abbiano le qualifiche richieste e siano idonei a svolgere le medesime mansioni;
- diritto alla residenza in Iraq;
- nessuna confisca o nazionalizzazione, né totale né parziale, del progetto di investimento.

È previsto che le eventuali modifiche a dette previsioni non avranno effetto retroattivo.

Il progetto di investimento autorizzato può beneficiare di un'esenzione fiscale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di inizio della sua attuazione, in base al relativo piano di sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri.

La Commissione Nazionale per gli Investimenti ha facoltà di aumentare proporzionalmente la durata dell'esenzione, nella misura in cui al progetto partecipi un investitore iracheno, fino a un massimo di 15 anni nel caso in cui la partecipazione dell'investitore iracheno superi il 50%.

Inoltre, un progetto di investimento autorizzato è esente da:

- le imposte sulle importazioni dei beni necessari per la realizzazione del progetto di investimento, per tre anni dalla data di emissione dell'autorizzazione all'investimento;
- le imposte sulle importazioni dei beni necessari ai fini dello sviluppo del progetto di investimento, per tre anni dalla data in cui l'investitore notificò alla Commissione Nazionale per gli Investimenti l'intenzione di potenziare l'investimento;
- le imposte sulle importazioni dei pezzi di ricambio necessari per il progetto, qualora il valore di tali beni non superi il 20% del valore del bene oggetto del progetto.

I progetti aventi ad oggetto alberghi, strutture turistiche, ospedali, strutture sanitarie, centri di riabilitazione e organizzazioni scientifiche, godono di ulteriori esenzioni da imposte e tasse sulle importazioni degli arredi, attrezzature e beni necessari per il loro rinnovo o ammodernamento.

Il 1 maggio 2011 è entrato in vigore l'obbligo di certificare la conformità delle merci importate in Iraq. A partire da tale data determinate categorie di merci importate in Iraq dovranno pertanto essere accompagnate dal Certificate of Conformity (CoC) rilasciato dalla SGS SA svizzera o dalla Bureau Veritas-BV francese, tramite i propri uffici nel mondo.

13. Obbligazioni degli investitori

La Legge sugli investimenti prevede che l'investitore debba:

- comunicare alla Commissione Nazionale per gli Investimenti l'installazione e l'avvio delle strutture necessarie per la realizzazione del progetto e la data di inizio dell'attività;
- tenere scritture contabili adeguate, certificate da revisori autorizzati in Iraq in conformità alla legge;
- predisporre uno studio sulla fattibilità economica e tecnica del progetto e fornire alla Commissione ogni informazione, dato o documento richiesto, relativamente al bilancio preventivo del progetto e all'avanzamento nella sua realizzazione;
- tenere un registro dei materiali di importazione esenti da dazi doganali, specificando il periodo di ammortamento di tali materiali;
- proteggere la sicurezza dell'ambiente, aderire ad un sistema di controllo di qualità e conformarsi alle leggi in materia di sicurezza, salute, ordine pubblico e ai valori della società irachena;
- conformarsi alle leggi irachene che determinano i requisiti minimi in materia di salari, ferie, orario di lavoro ed altre condizioni lavorative;
- rispettare le tempistiche di avanzamento della realizzazione del progetto comunicate alla Commissione Nazionale per gli Investimenti;
- dare priorità nelle assunzioni ai cittadini iracheni, istruire e riqualificare i propri dipendenti iracheni, migliorando le loro attitudini e capacità.

14. Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'investimento

La domanda di autorizzazione consta di un modulo predisposto dalla Commissione, di una lettera di conferma, da parte di una banca accreditata, relativa alla situazione finanziaria dell'investitore, di una lista dei progetti eseguiti dall'investitore in Iraq e all'estero, dei dettagli del progetto di investimento e della sua fattibilità economica, nonché di un piano temporale per la sua realizzazione.

La Commissione analizza la domanda e, in caso di approvazione, richiede a tutte le altre autorità coinvolte di emettere le autorizzazioni e i permessi necessari.

Tali autorità devono pronunciarsi sulla richiesta entro 15 giorni. In caso di disaccordo tra la Commissione Nazionale per gli Investimenti e le altre autorità coinvolte, la decisione spetta al Primo Ministro.

15. Risoluzione delle controversie

La Legge sugli investimenti prevede una serie di norme relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie a alla legge applicabile, per esempio, nel caso di controversie nascenti tra l'investitore e la Commissione per gli investimenti o altre autorità coinvolte nel procedimento di autorizzazione. In molti casi la Legge consente espressamente di ricorrere all'arbitrato iracheno ed internazionale.

16. Problematiche relative agli investimenti esteri e prospettive di miglioramento

Da un punto di vista pratico esistono alcuni ostacoli, peraltro superabili, per gli investitori stranieri. Tali ostacoli derivano, in particolare, dalla mancata attuazione della politica dello "sportello unico", nonché dalla frequente necessità per gli investitori di negoziare i propri progetti di investimento con i Ministeri competenti per settore, considerato che gran parte del sistema produttivo iracheno è costituito da imprese pubbliche.

Restano inoltre da superare alcune difficoltà relative alla gestione delle lettere di credito, al funzionamento del sistema bancario, alla circolazione di liquidità, condizionata dai prezzi del greggio, nonché, infine, da alcuni aspetti legati alla sicurezza, rispetto alla quale si stanno tuttavia registrando sensibili miglioramenti.

Si tratta, sostanzialmente, di problematiche non secondarie ma che sembrano verosimilmente risolvibili e che sono, in ogni caso, ampiamente compensate dalle potenzialità del mercato iracheno che ad oggi sembra non avere eguali a livello mondiale per le opportunità che esso presenta

In Iraq vigono una normativa e una politica di libero accesso al mercato e di circolazione dei capitali, per cui la circolazione di servizi e capitali e la libertà di stabilimento delle imprese sono soggette alle sole restrizioni, di natura internazionale, relative all'anti-riciclaggio di denaro e al terrorismo.

È inoltre in corso una ristrutturazione del settore bancario mediante la messa a punto, da parte di banche private, di sistemi elettronici che permettono di avvalersi di circuiti internazionali di credito, nonché l'adozione di un sistema contabile in linea con gli standard internazionali (*International Financial Reporting Standards*).

Per quanto riguarda la trattazione delle lettere di credito, dal 2008 è venuta meno la competenza esclusiva della Trade Bank of Iraq che mantiene un monopolio di fatto solo rispetto alle lettere di



credito relative ai grandi contratti, potendo oggi le altre banche private gestire lettere di credito fino all'importo massimo di 2 milioni di dollari.

17. Trattati in materia di investimento

L'Iraq non fa parte della Convenzione Internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Attualmente sono in corso una serie di trattative con alcuni stati per la stipula di accordi bilaterali per gli investimenti e il commercio.

18. Legislazione fiscale

l'Ordinanza n. 49 dell'Autorità Provvisoria della Coalizione è stata emanata allo scopo di introdurre alcune esenzioni fiscali per i contribuenti residenti in Iraq, eliminare alcune imposte e disciplinare il riporto delle perdite.

19. Aliquote delle imposte sul reddito

Nella tabella seguente sono riportate le aliquote delle imposte sui redditi applicate ai residenti ed ai non residenti:

Aliquota dell'imposta sul reddito	reddito annuale tassabile
3%	fino a 250,000 IQD
5%	tra 250,000 IQD e 500,000 IQD
10%	tra 500,000 IQD e 1,000,000 IQD
15%	oltre 1,000,000 IQD

Le società irachene e le società straniere presenti in Iraq continuano ad essere soggette al pagamento di un'imposta forfettaria del 15% sul loro utile netto.

L'Iraq mantiene inoltre un dazio sulle importazioni pari al 5% (*reconstruction levy*). È poi prevista un'imposta aggiuntiva, nella misura del 10%, sui redditi da servizi "di lusso e di eccellenza" nel campo alberghiero e in quello della ristorazione.

20. Esenzioni e zone franche

Le uniche norme in materia di esenzione fiscale che continuano ad essere in vigore sono quelle che si applicano ai membri di missioni diplomatiche straniere in Iraq.

Il Governo ha iniziato a lavorare anche sulle "*duty free zones*" nell'area meridionale di Khor Al Zubair, vicino al porto di Bassora ed all'ubicazione del futuro porto di Al Faw, nonché a Baghdad, nella provincia di Ninive e nell'Anbar presso il confine siriano (Al Qaim).

21. Riporto a nuovo delle perdite

L'Ordinanza n. 49 della CPA vieta espressamente che le perdite subite nel corso dell'esercizio di un certo anno possano essere riportate all'anno seguente per il calcolo dei ricavi. Tuttavia, i crediti d'imposta esteri inutilizzati possono essere riportati all'anno successivo.

22. Aliquote sulle rendite immobiliari

L'Ordinanza n. 49 della CPA limita l'imposta sugli immobili al 10% della rendita annuale derivante dagli immobili stessi. Questa imposta viene pagata in due rate annuali, una il primo gennaio e l'altra il primo luglio. È inoltre prevista un'imposta sulle proprietà fondiarie con un'aliquota del 2% del valore delle stesse proprietà.

23. Crediti d'imposta esteri

L'Ordinanza n. 49 ha modificato la previsione della Legge n. 113/1982 prevedendo che: *“l'imposta pagata a uno Stato straniero sul reddito prodotto in tale Stato può essere messa a credito rispetto all'imposta pagata in Iraq. L'ammontare del credito non può superare l'ammontare dell'imposta determinata in Iraq sul reddito prodotto nel Paese straniero sulla base dell'aliquota vigente in Iraq. Se le imposte pagate allo Stato straniero superano detto limite, l'eccedenza può essere riportata a credito nei 5 anni successivi, nel rispetto del limite previsto per ciascuno di quegli anni. Per poter essere messa a credito, l'ammontare dell'imposta pagata a uno Stato straniero deve essere confermato tramite una copia della ricevuta di pagamento dell'imposta ovvero tramite la dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del Paese straniero.”*

24. Esercitare attività commerciale “in Iraq” o “con l'Iraq”

In base alla Direttiva Ministeriale n. 2/2008, l'assoggettabilità a tassazione di un soggetto che sia parte di un contratto di fornitura o di altre tipologie di contratti, dipende dal fatto se tale soggetto eserciti un'attività “in” Iraq, nel qual caso è soggetto alla legge tributaria irachena, ovvero se eserciti un'attività “con” l'Iraq, caso in cui, viceversa, detta legge non si applica.

25. Trattati in materia fiscale

Al momento in Iraq non vige alcun trattato internazionale in materia fiscale.

26. Petrolio e Gas

L'Ufficio per i contratti petroliferi e le autorizzazioni (*Petroleum Contracts and Licensing Directorate*) presso il Ministero del Petrolio è responsabile della gestione e del monitoraggio delle gare e delle procedure di appalto. Fornisce inoltre alle società petrolifere che operano in Iraq servizi di gestione delle licenze.

(a) Registrazione di branches di società petrolifere

Per poter registrare la *branch* di una società petrolifera, la società deve essere parte di un contratto con il Ministero delle Risorse Naturali. Sulla base di questo contratto, il Ministero consegna alla società una lettera che consente alla *branch* di registrarsi presso il Registro delle Imprese.

(b) Registrazione di una S.r.l.

Per registrare una società petrolifera a responsabilità limitata, è necessario il consenso del Ministero delle Risorse Naturali. Il capitale richiesto per le società petrolifere costituite in forma di S.r.l. è pari a 2.000.000.000 IQD (approssimativamente 1.297.341 euro).

27. INVESTIMENTI ESTERI IN KURDISTAN

Nel 2006 è stata emanata la Legge sugli investimenti nella Regione del Kurdistan (Legge n. 4/2006). Poiché la materia degli investimenti stranieri rientra nell'ambito della Legge federale n. 13/2006 (che, tra le altre cose, contempla l'istituzione di Commissioni regionali per gli investimenti), occorre delineare il campo di applicazione della Legge regionale curda.

I principali aspetti della Legge in questione sono quelli trattati qui di seguito.

27.1 Amministrazione

La competenza in materia di investimenti spetta alla Commissione regionale sita a Erbil, che approva i progetti di investimento. La supervisione è affidata al Consiglio Supremo per gli Investimenti, composto dal Primo Ministro e da alcuni Ministri della Regione del Kurdistan nonché dal Presidente della Commissione regionale.

27.2 Aree di investimento

La Legge n. 4/2006 si applica ai progetti nei seguenti settori o attività:

- industrie manifatturiere, energia elettrica e attività correlate;
- agricoltura, coltivazione dei fondi e allevamento del bestiame, silvicoltura e attività correlate;
- hotel, progetti turistici o ricreativi, parchi giochi e parchi divertimento;
- salute e ambiente;
- ricerca scientifica e tecnologica e tecnologia dell'informazione;
- progetti per le infrastrutture, incluse costruzioni, ristrutturazioni e progetti edilizi, strade e ponti, ferrovie, aeroporti, irrigazione e dighe;
- zone aperte, moderni centri commerciali;
- istruzione ad ogni livello, in conformità con le linee guida della politica regionale in materia di istruzione;
- ogni progetto in ogni altro settore che il Consiglio Supremo per gli Investimenti ritenga di far rientrare nell'ambito della Legge.

27.3 Trattamento degli investitori stranieri

L'Articolo 3 della Legge prevede che gli investitori ed i capitali stranieri debbano essere soggetti al medesimo trattamento previsto per gli investitori e i capitali nazionali. Un investitore straniero ha diritto di essere titolare di qualunque progetto egli intraprenda nella Regione del Kurdistan nel rispetto della legge.

27.4 Concessione di terreni

A un progetto approvato dalla Commissione per gli Investimenti può essere concesso, in locazione o in usufrutto, un appezzamento di terreno che risulti necessario per la realizzazione del progetto medesimo. In certe circostanze, in particolare se richiesto dalla natura e dall'importanza del progetto ovvero dall'interesse pubblico, gli investitori stranieri possono acquistare la proprietà dei terreni allocati ai progetti strategici.

27.5 Incentivi

Ogni progetto autorizzato in base alla Legge sugli investimenti può beneficiare di:

- esenzione dalle imposte per 10 anni;
- esenzione da imposte e tasse su attrezzature e macchinari importati per il progetto fino a due anni dalla data di inizio del progetto;
- esenzione da imposte e tasse sui beni mobili importati per il progetto, a condizione che il loro valore non ecceda il 15% del prezzo delle attrezzature e dei macchinari;
- esenzione dalle tasse sulle attrezzature, macchinari e strumenti necessari per espandere, sviluppare o migliorare il progetto;
- esenzione dalle tasse doganali sulle materie prime importate per la produzione.

Ulteriori esenzioni possono, inoltre, essere attribuite ai progetti intrapresi nelle aree sottosviluppate del Kurdistan, alle *joint-ventures* fondate da investitori nazionali e stranieri e ad altri specifici progetti aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, hotel, ospedali, strutture turistiche, università e scuole.

27.6 Garanzie

I progetti approvati in base alla Legge sugli investimenti godono, inoltre, di determinati benefici, tra cui:

- l'investitore può assumere personale locale o straniero per l'esecuzione del progetto;
- l'investitore straniero può trasferire all'estero i profitti e gli interessi derivanti dal proprio capitale;
- il personale non iracheno impiegato nel progetto, e i loro agenti al di fuori della Regione del Kurdistan, possono trasferire i propri compensi all'estero;
- l'investitore straniero può cedere, in tutto o in parte, il proprio investimento ad un altro investitore locale o straniero, o può cedere il progetto a un suo partner con il consenso della Commissione; in tal caso il nuovo investitore subentra nella posizione dell'investitore cedente per ciò che riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dal progetto;
- l'investitore straniero può aprire conti correnti in valuta nazionale, straniera o entrambe, presso banche site dentro o fuori la Regione del Kurdistan.

27.7 Procedimento di autorizzazione

Per poter intraprendere il progetto ed ottenere i benefici e le garanzie previsti dalla Legge, l'investitore deve ottenere un'autorizzazione da parte della Commissione per gli Investimenti. A tal fine l'investitore deve presentare un'istanza alla Commissione, la quale è tenuta a decidere se rilasciare o meno l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data in cui risultano adempiute le condizioni tecniche, legali ed economiche richieste dalla Legge sugli investimenti. Il procedimento di approvazione prevede che la Commissione per gli Investimenti consulti le autorità competenti, e che tali autorità diano la propria opinione entro trenta giorni dalla data in cui siano state informate della richiesta presentata alla Commissione; in mancanza di risposta vige il principio del silenzio assenso, mentre un eventuale rigetto dovrà essere motivato.

Quando un'istanza è rigettata, l'istante può impugnare la decisione innanzi al Consiglio Supremo per gli Investimenti entro quindici giorni dalla data in cui gli sia stato notificato il

rigetto della richiesta. Il Presidente del Consiglio Supremo per gli Investimenti è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza dell'impugnazione entro trenta giorni, con una decisione definitiva.

27.8 Risoluzione delle controversie

Le controversie in materia di investimenti sono risolte sulla base delle previsioni del contratto stipulato tra le parti e, nel caso in cui le parti non abbiano previsto nulla in merito, esse devono tentare di addivenire ad un accordo amichevole.

Tuttavia, nel caso in cui le parti non pervengano a una soluzione amichevole, possono deferire la questione in arbitrato nel rispetto delle leggi vigenti nella Regione del Kurdistan e delle norme in materia di risoluzione delle controversie contenute in convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali di cui l'Iraq sia parte.

28. Le registrazioni commerciali nella Regione del Kurdistan

(a) *Registrazione di società*

La costituzione di società in Kurdistan è soggetta alla medesime regole applicate nel resto dell'Iraq. Gli stranieri possono quindi possedere fino al 100% del capitale sociale di qualunque società registrata in Kurdistan; la richiesta per costituire una società in Kurdistan può essere inoltrata a Baghdad o direttamente in Kurdistan (Erbil, Duhok o Sulaimaniya).

(b) *Registrazione di branches*

I requisiti per la registrazione di una *branch* in Kurdistan sono essenzialmente gli stessi richiesti in Iraq, con l'unica differenza che le autorità curde non richiedono un contratto con un ente pubblico.

29. La Legge curda sul petrolio e sul gas

Dopo ampie ma infruttuose trattative con il governo federale, il governo regionale del Kurdistan ("KRG"), nel 2007, ha promulgato una propria legge sul petrolio e sul gas.

In base a questa legge, il governo regionale del Kurdistan ha concluso degli accordi di *production-sharing* ("PSC"), con diverse società internazionali, tra cui società turche, cinesi, norvegesi e canadesi. Il modello PSC usato dal governo regionale curdo prevede che l'attività di esplorazione sia divisa in due fasi: la prima della durata di tre anni, e la seconda della durata di due anni, che può però essere prorogata per ulteriori valutazioni. Una volta trovato il petrolio, l'appaltatore potrà fare richiesta per iniziare la fase di sviluppo, della durata di 25 anni (con possibilità di proroghe). I diritti e le obbligazioni tipiche dell'appaltatore previste dal modello PSC includono (i) il recupero dei costi; (ii) il pagamento di *royalties* al KRG; (iii) la condivisione del profitto derivante dal petrolio; (iv) il pagamento di bonus e (v) il recupero delle tasse pagate al KRG.

30. La legislazione fiscale nella Regione del Kurdistan

La legge n. 26/2007 del KRG ha modificato l'applicazione, nella regione del Kurdistan, della legge irachena sulle imposte sui redditi. Le modifiche sono tese ad armonizzare la struttura dell'imposta sui redditi delle società della regione del Kurdistan con quella dell'Iraq. La legge fa parte di una serie di riforme fiscali atte a incentivare gli investimenti nelle industrie strategiche. Il pacchetto della riforma fiscale include leggi che emendano le tasse sugli immobili e quelle sui terreni sfitti.



La Legge n. 26/2007 indica i tassi per il calcolo del carico fiscale sui redditi individuali. Il reddito pro capite dei residenti (dedotte le detrazioni previste dalla legge) viene tassato in Kurdistan come segue:

- 3% se superiore a 2 milioni IQD
- 5% dai 2 ai 4 milioni IQD;
- 10% dai 4 ai 6 milioni IQD;
- 15% se superiore ai 6 milioni IQD.

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri in Kurdistan, la Legge n. 26/2007 contempla inoltre una disposizione specifica che prevede un'aliquota fissa del 5% per i salari superiori ai 700.000 IQD. Sebbene il testo della legge non sia del tutto chiaro, è pratica comune assoggettare a tassazione solo la parte del salario che supera la soglia dei 700.000 IQD. Gli stipendi inferiori a tale soglia sono esenti da tassazione.

31. Residenza degli amministratori

In Kurdistan i cittadini stranieri possono essere nominati amministratori di società.

Dopo la registrazione della società, i soci e l'amministratore delegato della stessa possono ottenere un permesso di soggiorno di un anno rinnovabile. Per poter ottenere tale permesso, la società deve presentare i documenti per la registrazione all'Ufficio per la Residenza. Oltre alla suddetta documentazione il richiedente dovrà:

- effettuare le analisi del sangue; e
- recarsi presso l'Ufficio per la Residenza per una breve intervista.

I dipendenti stranieri di una società possono fare richiesta per un permesso di soggiorno di sei mesi rinnovabile.



CBA Studio Legale e Tributario

Ancorché nato nel 2009, CBA Studio Legale & Tributario vanta in realtà una tradizione quasi trentennale. Era infatti il 1986 quando veniva fondato a Milano lo Studio Camozzi & Bonisconi. Con un approccio altamente innovativo e sicuramente “rivoluzionario” rispetto alla realtà professionale dell’epoca, lo Studio da subito si è dotato di una struttura attiva ed organizzata, focalizzandosi sul lavoro di team per ottenerne i massimi benefici e far fronte al rapido sviluppo ed alle mutevoli esigenze del mercato, nonché a una sempre più crescente richiesta di internazionalizzazione e di specializzazione.

Nel 2007 dall’integrazione tra lo Studio Camozzi & Bonisconi e lo Studio Varrenti Avvocati Associati, nasceva lo Studio Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati con l’obiettivo di potenziare il progetto di internazionalizzazione.

Nel gennaio 2009 dall’unione dello Studio Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati con lo Studio LCA - legali e commercialisti d’impresa, realtà solida e leader nell’area del Triveneto, nasceva CBA Studio Legale e Tributario. Un’identità unica e sinergica, sempre più radicata ed apprezzata sul mercato sia nazionale che internazionale, pronta ad offrire ai propri clienti prestazioni professionali di alta qualità, competitive ed efficaci.

Con sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera, CBA garantisce un’efficace presenza sul territorio a beneficio del rapporto tra i professionisti dello Studio e le organizzazioni imprenditoriali.

CBA opera nei seguenti settori di attività:

- Antitrust
- Automotive
- Aviation
- Banking & finance
- Capital markets e regulatory
- Contenzioso
- Corporate M&A e private equity
- E-commerce
- Energia, infrastrutture e project finance
- Fashion
- Food & beverage
- Giochi e scommesse
- Lavoro
- Non profit
- Privacy
- IP e IT
- Real estate
- Responsabilità da prodotto
- Restructuring
- Sport media & entertainment
- Tax
- Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari

Il Project MENA

Lo scorso febbraio CBA ha compiuto un ulteriore passo avanti sulla strada dell'internazionalizzazione, siglando una *best friendship alliance* con lo studio Amereller Rechtsanwälte ed espandendo la propria attività nella regione del MENA (Middle East - North Africa) attualmente interessata da grandi progetti di sviluppo e ristrutturazione. CBA oggi vanta pertanto una presenza nei paesi della regione in questione, inclusi Egitto, Qatar, Iraq ed Emirati Arabi.

Contestualmente CBA ha fondato a Tripoli un *co-branded office* con lo Studio P&A Legal, presente e attivo da diversi anni nell'area geografica di riferimento.

Il progetto MENA si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di internazionalizzazione dello Studio, affidato all'IPG (*International Practice Group*) composto da alcuni soci dello Studio.

Le attività attraverso cui l'IPG intende attuare l'espansione anche all'estero di CBA comprendono la stipula di *best friendship alliances* così come l'apertura di uffici "condivisi" con studi professionali internazionali, nonché la possibilità per i professionisti dello Studio di effettuare *secondments* presso le sedi estere di prestigiosi studi internazionali.

Sono incaricati dell'attuazione dei progetti in questione i seguenti soci:

Angelo Bonissoni



Milano

angelo.bonissoni@cbalex.com

Dottore commercialista e *managing partner* dello Studio, vanta una significativa esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie. Ha infatti assistito la maggior parte di fondi di private equity nazionali ed internazionali tanto nella fase di *start up* quanto in quella di investimento/disinvestimento. Ha inoltre assistito in alcuni casi il ceto bancario e in altri le società, nelle operazioni di ristrutturazione finanziaria secondo le varie procedure.

Alessandro Varrenti



Milano - Roma

alessandro.varrenti@cbalex.com

Avvocato con un'importante formazione internazionale legata ad esperienze professionali negli Stati Uniti ed in Francia. Specializzato in corporate, M&A e Private Equity, ha guidato operazioni di grandi rilievo, assistendo clienti italiani e stranieri. È responsabile dell'IPG ed ha un ruolo primario nell'attuazione e sviluppo del progetto MENA.

Mattia Dalla Costa



Monaco di Baviera - Padova

mattia.dallacosta@cbalex.com

Avvocato in Italia e Rechtsanwalt in Germania, opera presso la sede di Monaco, dove è a capo del dipartimento di Proprietà Industriale ed Information Technology ed è tra i Soci responsabili dell'International Practice Group. Dal 1993, ed in ragione della sua formazione estera, si occupa di consulenza e contenziosi internazionali in materia di proprietà industriale ed in materia commerciale e societaria a favore di aziende che operano in Italia e sui mercati esteri.

Luca Ferrari



Padova - Milano

luca.ferrari@cbalex.com

Avvocato, è tra i Soci responsabili dell'attività internazionale, guida il dipartimento di diritto sportivo, media & entertainment. Si occupa di consulenza legale di diritto commerciale in ambito internazionale e nazionale nonché di diritto sportivo, commerciale-sportivo, diritti di immagine e trasmissione e organizzazioni di eventi. Ha maturato una lunga esperienza anche nel contenzioso sportivo nazionale ed internazionale in materie disciplinari ed economiche.

Franco Fabris



Padova

franco.fabris@cbalex.com

Avvocato, vanta un'esperienza ultraventennale in procedimenti ordinari e arbitrali, in materia di diritto civile, fallimentare e commerciale. Presta quotidiana assistenza e consulenza a società di costruzioni, sviluppatori ed investitori, imprese italiane ed estere. E' inoltre esperto in diritto del lavoro e relazioni industriali, nel trasferimento di imprese, nonché nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali.



Roberto Salin



Padova

roberto.salin@cbalex.com

Dottore commercialista, svolge attività di assistenza e consulenza a primarie società industriali e finanziarie in ambito nazionale ed internazionale. Si occupa di fiscalità internazionale (imposizione diretta e indiretta), ristrutturazioni societarie e contenzioso tributario.

Contatti

CBA Studio Legale e Tributario
Galleria San Carlo, 6 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816

Via Flaminia, 135 - 00197 Roma
Tel. +39 06 809132201
Fax +39 06 8077527

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 8775811
Fax +39 049 666086

Via G. Pepe, 2 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. +39 041 2384411
Fax +39 041 2384444

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München (D)
Tel. +49 89 99016090
Fax +49 89 990160999

Web site: www.cbalex.com



AMERELLER LEGAL CONSULTANTS

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS è uno studio legale Internazionale con sedi tra il Medio Oriente e la Germania. Lo Studio è specializzato in diritto societario e commerciale del Medio Oriente ed è uno dei pochi studi legali ad essere presente nei mercati chiave di quella regione. Questo gli consente di toccare con mano la vitalità di questo dinamico ambiente legale e di fornire ai clienti assistenza su misura, seguendoli nelle operazioni intraprese nel mondo arabo.

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS ha ricoperto ruoli primari in alcune delle maggiori operazioni effettuate in Medio Oriente, soprattutto in Egitto, Libia, Iraq, Saudi Arabia, Siria, Oman, Qatar, ed Emirati Arabi. L'attenzione personalizzata nell'assistenza ai clienti tra i confini di vari paesi e vari settori industriali, è un elemento centrale nella cultura dello Studio. Esso mira a fornire ai clienti quella professionalità, esperienza e qualità offerta dai migliori studi legali, nonché quell'attenzione personale e conoscenza pratica, possibile solo grazie alla presenza in loco.

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS ha sedi al Cairo, Damasco, Dubai, Ras Al Khaimah, Baghdad, Basra and Erbil, nonché a Berlino e Monaco. Lo Studio è guidato da sei partners che si avvalgono della collaborazione di un team di 30 avvocati preparati a livello internazionale, multilingue e con esperienza, che sono sensibili alle sfumature culturali e legali dell'operare con successo nel mondo arabo. Attraverso un network di studi legali, con cui intratteniamo rapporti di collaborazione e di amicizia, copriamo tutte le giurisdizioni del Nord Africa e del Medio Oriente, incluse Iran ed Afghanistan.

Contatti

Maghrib Street (next to Hariri high school - opposite to Indian embassy/Al-Dahhan mosque)
Baghdad, Iraq
Tel.: +964 1 425 1038
Fax: +964 1 425 1038
baghdad@amereller.com

International Zone (Green Zone) ufficio satellite
Sabre Compound–Sabre HQ
District 215 Street 7
IZ (Green Zone), Iraq
Baghdad, Iraq
Tel.: +964 740 032 3429 / +1 801 839 2403

60 Metre Street
Concept Tower
District 340 - 6699, Erbil, Iraq
Tel.: +964 750 385 2318
erbil@amereller.com

Contatti dei professionisti

Dr. Daniel Heintel
Cellulare Iraq: +964 750 385 2318
Cellulare Germania: +49 176 2361 2164
Mail: heintel@amereller.com
Web site: www.amereller.com